

CHIARIMENTO n°1

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, in via generale, si precisa che: La categoria OG11 prevista nel bando di gara è a qualificazione obbligatoria nei limiti di cui all'art.37 comma 11 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. in quanto le relative lavorazioni sono, in termini di percentuale, superiori al 15% dell'importo totale dell'intervento.

Pertanto il concorrente, in forza della richiamata disposizione

A) – deve possedere la relativa qualificazione nella percentuale minima del **70%**, con possibilità di subappaltare la restante ad altro soggetto qualificato.

A tal fine, in sede di partecipazione, dovrà rassegnare apposita dichiarazione con cui manifesta la volontà di subappaltare con impegno in favore di soggetto qualificato; ovviamente, in ragione dell'espresso richiamo all'art.118 comma 2 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., il limite massimo del subappalto non potrà superare il 30% dell'importo complessivo dei lavori.

B) - Altresì, il concorrente potrà partecipare o mediante costituzione di Associazione Temporanea d'Imprese oppure facendo ricorso all'Avvalimento.